



Giovedì 16/10/2025

PEC amministratori: qualche legittimo dubbio sulla privacy

A cura di: Studio Valter Franco

L'obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese solleva interrogativi sulla tutela della privacy degli amministratori, specie quando si utilizza l'indirizzo della società.

Com'è noto entro il 31 dicembre 2025 (termine originario contestato il 30.06.2025) sussiste l'obbligo, peraltro non sanzionato, per gli amministratori di società costituite ante 1.1.2025 (incluse quelle di persone) di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC personale, mediante una pratica Comunica, esente da bolli e diritti; per le società costituite dall'1.1.2025 l'obbligo viene assolto in sede di iscrizione della società al Registro Imprese.

Come confermato tra l'altro dalla Camera di Commercio della Romagna «Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell'interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata»: ergo per l'amministratore Mario ROSSI si presenta la pratica dove viene indicato l'indirizzo «PEC della società», ipotesi la ALFABETA s.r.l. Fin qui tutto semplice e chiaro, nella visura della ALFABETA s.r.l. risulterà l'indirizzo «PEC» della società, `alfabeta@pec.it`, e nella stessa visura nei dati relativi all'amministratore Mario ROSSI risulterà l'indirizzo «PEC» `alfabeta@pec.it`: in pratica la società e l'amministratore avranno il medesimo indirizzo «PEC».

Il problema nasce alla ricezione di un messaggio PEC all'indirizzo `alfabeta@pec.it`: «» della società o di Mario ROSSI? «Se» di Mario ROSSI questi ha autorizzato per iscritto il personale di ALFABETA s.r.l. ad aprire i messaggi a lui destinati che potenzialmente potrebbero contenere dati «riservati» o anche «dati sensibili»? Meglio quindi, ad evitare qualsiasi complicazione, che Mario ROSSI si procuri un indirizzo PEC «personale».